

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il 31.12 se non inviata in precedenza

Premessa

L'art. 25 bis del DPR 600/73 dispone che i **sostituti d'imposta** - che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari - **sono tenuti ad operare**, all'atto del pagamento della provvigione, **una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.**

OSSERVA

Il sostituto d'imposta **deve operare le ritenute solo al momento del pagamento delle provvigioni**, sulla base del principio di cassa.

La ritenuta d'acconto va applicata, come precisato nella Circolare Ministeriale 10.6.83, n. 24, sulle seguenti somme, al lordo della trattenuta ENASARCO:

- **compensi** spettanti al commissionario, agente, mediatore, rappresentante di commercio e procacciatore di affari **per l'attività** da essi prestata;
- eventuali **sovrapprezzi** derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari;
- **somme percepite** dall'agente o dal rappresentante nel caso in cui la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;

→ **corrispettivi o proventi in natura;**

→ **ogni altro compenso** riferibile all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto del committente, preponente o mandante.

Nella generalità dei casi, la ritenuta a titolo d'acconto **deve applicarsi in misura pari al 23%** (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF), **su una base imponibile differente al ricorrere di determinate condizioni** da verificarsi in capo al soggetto percettore. Infatti, la base imponibile su cui applicare la suddetta ritenuta è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

→ **non si avvalga**, in via continuativa, **di dipendenti o terzi** (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83), **la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte** (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);

→ **si avvalga**, in via continuativa, **di dipendenti o terzi** (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83), **la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte** (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

Condizioni per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla **presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti**. In altri termini, la ritenuta ridotta trova applicazione se l'intermediario, **con un'apposita dichiarazione**, comunica al proprio committente, preponente o mandante **di avvalersi, in via continuativa**, dell'opera di **dipendenti o di terzi** intendendosi per tali:

→ **coloro che prestano attività lavorativa**, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell'intermediario (dipendenti) ovvero;

→ **coloro che**, senza vincolo di subordinazione, **collaborano con l'intermediario** (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari) – terzi;

OSSERVA

Si considerano tali anche i **collaboratori dell'impresa familiare** direttamente impegnati nell'attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

L'utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli stessi **effettuino prestazioni per la prevalente parte dell'anno**.

Se l'intermediario si avvale **esclusivamente di terzi**, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, **costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30%** delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Applicazione Ritenuta d'acconto ridotta: come fare la richiesta

Per poter usufruire dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (anziché sul 50%) **della base imponibile**, l'intermediario, come disposto dal citato DM 16.4.83, deve predisporre un'apposita dichiarazione **in carta semplice** nella quale riportare:

- i **propri dati identificativi**;
- **l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi**.

Tale dichiarazione, datata e sottoscritta:

- va **inviata al committente, preponente o mandante entro il 31 Dicembre di ciascun anno** mediante raccomandata A/R;

OSSERVA

Si rammenta inoltre che, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n.31/E **tale dichiarazione può essere inviata anche tramite PEC**.

- **ha effetto per l'anno successivo**.

OSSERVA

Di conseguenza, tale adempimento, come specificato nella C.M. 10.6.83, n. 24: "**garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la sussistenza, per ogni periodo d'imposta, dei requisiti che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...**".

Bisogna assolutamente precisare che **in relazione all'adempimento** è intervenuto l'art.27, D.Lgs.n. 175/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni", prevedendo che **la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.**

OSSERVA

Prima dell'intervento normativo, la **dichiarazione** in esame aveva, invece, **validità per un solo anno** e pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità

Resta fermo che:

- nel caso in cui, in corso d'anno, si **verifichi una variazione delle condizioni che consentono l'applicazione della ritenuta ridotta** ovvero che ne fanno venire meno l'applicazione, **la stessa deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;**
- l'intermediario che **inizia l'attività** in corso d'anno **deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o dalla eseguita mediazione.**

Si ricorda, infine, che al sussistere delle condizioni, l'applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta dall'intermediario anche relativamente a **prestazioni non continuative** (es. agente immobiliare che ha effettuato occasionalmente un'intermediazione a favore di un'impresa edile). In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d'imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come indicato nella CM n. 24/E/83, anche successivamente, ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.



SI	NO	
Ritenuta: 23% SUL 20% DELLA BASE IMPONIBILE	Ritenuta: 23% SUL 50% DELLA BASE IMPONIBILE	Ritenuta: 23% SUL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

(Nome, cognome e indirizzo dell'intermediario)

.....

Spett.le

.....

.....

Raccomandata A.R. (o a mezzo pec)

OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni per l'anno 2017

Il sottoscritto, nato a, il, residente a, in via/piazza, codice fiscale p.IVA

RICHIEDE

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73, l'applicazione della ritenuta d'acconto **sul 20% dell'imponibile** delle provvigioni corrisposte nel 2017. A tal fine

DICHIARA

di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria attività, dell'opera di (un) dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni.

Data

Firma

Regime sanzionatorio

Si rammenta che **in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni** richieste ai fini dell'agevolazione in esame **è applicabile la sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97, che va da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000,00.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO